

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-298	del 18/05/2015
Oggetto	Sezione provinciale di Bologna. Affidamento alla ditta FRIEST SAS del servizio di taratura strumenti di misurazione e monitoraggio campi elettromagnetici. CIG: Z5D143AFE4	
Proposta	n. PDTD-2015-300 del 14/05/2015	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Sezione di Bologna	
Dirigente proponente	Pieromaldi Silvana	
Responsabile del procedimento	Pieromaldi Silvana	

Questo giorno 18 (diciotto) maggio 2015 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Affidamento alla ditta FRIEST SAS del servizio di taratura strumenti di misurazione e monitoraggio campi elettromagnetici. CIG: Z5D143AFE4

VISTO:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015";
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2015";
- la D.D.G. n. 12 del 13/02/2015 di approvazione del programma delle attività 2015;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia" come modificato con DDG 86 del 11/12/2013;

PREMESSO CHE:

- Il Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Silvana Pieromaldi, ha ravvisato la necessità di attivare una procedura per l'affidamento diretto del servizio di taratura della strumentazione adibita alla misurazione e monitoraggio dei CEM;
- Che per il suddetto servizio il Responsabile SSA ritiene di avvalersi della ditta FRIEST SAS in quanto "Unico riferimento commerciale per la strumentazione oggetto dell'ordine di taratura", come riportato nella dichiarazione per affidamento diretto allegata alla richiesta d'acquisto;

VISTA:

- La richiesta d'acquisto e dell'allegata dichiarazione di affidamento diretto firmata dal Responsabile SSA - acquisite agli atti;

DATO ATTO:

- che con nota prot. 5406 del 23/04/2015 si è proceduto a chiedere alla ditta FRIEST SAS un'offerta per il servizio di taratura della strumentazione CEM;

- che si è altresì proceduto a richiedere nel portale AVCP il seguente numero CIG Z5D143AFE4;
- che la ditta ha trasmesso la propria offerta n. 15232 acquisita agli atti al protocollo 6456 del 12/05/2015;
- che la ditta ha regolarmente prodotto la documentazione richiesta e accettato le condizioni generali e tecniche riportate nel capitolato d'oneri e nell'allegato disciplinare tecnico - documenti che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l'importo del servizio di taratura è di complessivi euro 3.270 + IVA

RITENUTO:

- pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di taratura della strumentazione CEM per l'importo complessivo di euro 3.270 + IVA;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Responsabile SSA Dr.ssa Silvana Pieromaldi che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014 -Linee guida" della D.D.G. 87 del 16/12/2013;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pieromaldi Silvana
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni e i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta FRIEST SAS - con sede a Milano in Viale Suzzani 269 – C.F.

11656380158 il servizio di taratura della strumentazione di misurazione e monitoraggio dei campi elettromagnetici alle condizioni riportate nel capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, che qui si allegano come parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 3.270 + IVA;

2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo complessivo di euro 3.989,40 (IVA compresa) avente natura di "Riparazione" sottoconto "Riparazione attrezzature", è a carico dell'esercizio 2015 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al centro di responsabilità BOSSA.

Il Direttore
della Sezione provinciale di Bologna
Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia

N. Proposta: PDTD-2015-300 del 14/05/2015

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Affidamento alla ditta FRIEST SAS del servizio di taratura strumenti di misurazione e monitoraggio campi elettromagnetici. CIG: Z5D143AFE4

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 18/05/2015

Il/La Responsabile Amministrativo/a

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 1 di 6 REV. 2015

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di taratura di strumenti di misurazione e monitoraggio CEM, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il servizio dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio 2015. Il fornitore dovrà comunque garantire la riconsegna della strumentazione entro 40 giorni dalla data di ricevimento della stessa presso il laboratorio di taratura.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del D.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 2 di 6 REV. 2015

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - α) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - β) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - γ) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di cui all'art. 2) verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale *pari allo 0,3% del corrispettivo complessivo della fornitura*.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 3 di 6 REV. 2015

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

le fatture dovranno essere emesse al positivo espletamento del servizio.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a ARPA- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- codice unico di Progetto (CUP.....) ove richiesto
- qualsiasi altra informazione necessaria

dal 31 marzo 2015 vengono accettate e possono essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015 in merito al meccanismo impositivo del così detto “**split payment**”, **previsto all'art. 1 commi da 629 a 633 della legge di stabilità 2015**, che introduce il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, inserisce esplicitamente le ARPA tra gli enti esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), pertanto le fatture nei nostri confronti dovranno essere emesse secondo le modalità ordinarie.

Si precisa inoltre che **ad Arpa non è neppure applicabile la disposizione di cui all'art. 1 comma 629** (cd “**Reverse Charge**” o inversione contabile)

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni” o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 4 di 6 REV. 2015

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- α) giusta causa,
- β) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- χ) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 5 di 6 REV. 2015

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di servizi semplici	Mod. 9
		Pag. 6 di 6 REV. 2015

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Disciplinare Tecnico Allegato A) al Capitolato Speciale

Il presente disciplinare tecnico ha per oggetto le tarature, (di seguito specificata se STANDARD o ACCREDITATA), della strumentazione sottoelencata da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio 2015.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le tarature e la tipologia di strumentazione vengono specificate nella colonna (Descrizione) della tabella seguente.

TABELLA SPECIFICHE TECNICHE

Pos	Modello	Descrizione	Q.	INV. ARPA
01	CAL 8055	Taratura standard centralina di monitoraggio <u>PMM Mod. 8055 s/n 1430J20705</u> con sostituzione batterie.	1	04256
03	CAL HP-050	Taratura standard del sensore <u>PMM Mod. HP-050 s/n 0000J11201</u> .	1	N.P.
08	CAL 8053B	Taratura standard del misuratore di <u>CEM PMM Mod. 8053B s/n 152WK50927</u> , con sostituzione batterie.	1	04915
10	LAT HP-102	Taratura ACCREDIA LAT del sensore di campo magnetico <u>PMM Mod HP-102 s/n 001WJ50116/8053</u> Misure richieste per il certificato di Taratura ACCREDIA: Misure alle frequenze di 30, 40, 50, 70, 100, 200, 423, 490, 590, 740, 835, 940, 1000 Mhz al livello nominale di 0,05 A/m. Misure di livello a 0.025, 0.03, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 A/m alla frequenza di 100 Mhz Misura dell'anisotropia alla frequenza di 100 Mhz al livello nominale di 0.05 A/m.	1	N.P.
14	LAT EP-333 (*)	Taratura ACCREDIA LAT del sensore di campo elettrico <u>PMM Mod EP-333 s/n 000WJ80201/8053</u> Misure richieste per il certificato di Taratura ACCREDIA: Misure alle frequenze di 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3.5, 10, 27, 50, 100, 200, 423, 490, 740, 860, 940 MHz 1.4, 1.8, 2.45, 3.0, 3.2, 3.5, 3.6 GHz al livello nominale di 6 V/m. Misure di livello a 1, 1.5, 2, 3, 10, 20, 50, 100, 200 V/m alla frequenza di 940 Mhz Misura dell'anisotropia alla frequenza di 940 Mhz al livello nominale di 6 V/m.	1	25715
15	LAT EP-330 (*)	Taratura ACCREDIA LAT del sensore di campo elettrico <u>PMM Mod EP-330 s/n 101WJ50437/8053</u> Misure richieste per il certificato di Taratura ACCREDIA: Misure alle frequenze di 0.1, 0.3 , 0.5, 1, 3.5 , 10, 27, 50, 100, 200, 423, 490, 740, 860 , 940, 1400 , 1800, 2450,3000 MHz al livello nominale di 6 V/m. Misure di livello a 1, 1.5, 2 , 3, 10, 20, 50, 100, 200 V/m alla frequenza di 940 Mhz Misura dell'anisotropia alla frequenza di 940 Mhz al livello nominale di 6 V/m.	1	N.P.
16	CAL 8057-F	Taratura standard centralina <u>PMM 8057-FUB</u> con sostituzione batterie e controllo funzionale <u>s/n 000WJ50779</u>	1	Comodato d'Uso
17	CAL EP-3B-01	Taratura standard della sonda <u>PMM Mod. EP-3B-01 s/n 000WJ50760</u>	1	Comodato d'Uso

(*) I parametri evidenziati in grassetto costituiscono specifiche richieste rispetto alle indicazioni fornite in precedenza.

2. LUOGO DI RITIRO E CONSEGNA

Gli strumenti devono essere ritirati e riconsegnati da un Vs. corriere in un'unica soluzione presso la Sezione provinciale Arpa di Bologna in Via Francesco Rocchi 19, Bologna 40138.

La data di ritiro della strumentazione dovrà essere preventivamente concordata con i referenti tecnici di Arpa mediante contatto telefonico.

3. TEMPISTICHE DELLA FORNITURA

Le tarature richieste dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio 2015. La strumentazione dovrà essere comunque riconsegnata entro 40 giorni dal ricevimento presso il laboratorio di taratura.

4. MANUTENZIONE CORRETTIVA

Nel caso in cui il laboratorio riscontri eventuali necessità di riparazioni, tali interventi dovranno essere quotati a parte e comunicati a questa Sezione per ottenere un consenso a proseguire con la riparazione stessa.